Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 763.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 764.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2. — L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, autorizzata col R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1958, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata, successivamente, fino a tutto il 1935, è ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto l'anno 1936.

Art. 3. — È stabilito in L. 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1936-37, il contributo dello Stato a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

Art. 4. — Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 5. — Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1936-37 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 6. — Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 7. — Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti ex-economali di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*)

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo del Re di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (*Spese fisse*)	118.124.800 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (art. 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	952.280 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile	980.000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536	4.552.500 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	63.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	633.600 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle Segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni danneggiati dal terremoto o, comunque, sottoposti a speciale tutela	26.400 —
8	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985	437.000 —
9	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, e per le colonie dei confinati (*Spese fisse*)	768.000 —
10	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati nonchè dei locali ad uso di caserme pei corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	702.358 —
11	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3.018.130 —
12	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (*Spesa obbligatoria*)	5.500.000 —
13	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	2.602.000 —
14	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'Interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	7.884.000 —
15	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	45.000 —
16	Consigli e Commissioni - Spese relative	119.000 —
17	Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i comuni danneggiati dai terremoti o, comunque, sottoposti a speciale tutela	105.600 —
18	Spese per propaganda d'italianità	204.000 —
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	35.000 —
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, 21 settembre 1879, n. 5078, 29 aprile 1888, n. 5380 e 5 luglio 1934, n. 1161)	17.000 —
21	Spese casuali	68.000 —
22	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
23	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		146.837.668 —
	DEBITO VITALIZIO.	
24	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	60.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
25	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (*Spesa obbligatoria*)	90.000 —
27	Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (art. 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
		60.740.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
28	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	895.300 —
29	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	750.000 —
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia (Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1427)	42.500 —
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	12.600.000 —
32	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (art. 7, n. 1, del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316)	100.000.000 —
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione — Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera. (*Spesa obbligatoria*)	2.475.000 —
34	Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). (*Spesa d'ordine*)	4.300.000 —
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	6.800 —
		121.069.600 —
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA.	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) (*Spesa obbligatoria*)	4.950.000 —
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (articolo 290 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265)	425.000 —
38	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2.000.000 —
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (articolo 336 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265)	68.000 —
40	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi (articolo 282 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	565.000 —
41	Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agl'infermi (articolo 282, lettere *b*) ed *e*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	1.350.000 —
42	Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 282, lette-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ra *d*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	42.500 —
43	Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, intorno alla diagnosi, cura e profilassi di detta malattia - Sussidi ai comuni per la istituzione di scuole per fanciulli tracomatosi (articolo 285 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	340.000 —
44	Spese per l'ispezione degli istituti ed ambulatori di radiologia e radiumterapia (art 9 della legge 29 gennaio 1934, n. 138) .	20.000 —
45	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici - Rimborso ai comuni di parte delle indennità di residenza eventualmente pagate ai farmacisti (articoli 127, 145 e 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n 1265)	623.250 —
46	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (articolo 160 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	21.250 —
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Contributi per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere - Sussidi e premi agli Istituti di puericultura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 354, 138 e 311 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	960.000 —
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	12.750 —
49	Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250.000 —
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati (articolo 28 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	425.000 —
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi e indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Con-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	tributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per **la visita** del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e **per** l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno **del Regno** (articoli 354, 265 e 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato Nazionale per la montagna in Roma (art. 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961)	1.090.000 —
52	Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 317, 321, 322 e 328 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2.198.000 —
53	Contributo pel totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili (artic. 11 e 12 della legge 12 giugno 1931, n. 877).	*per memoria*
54	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (*Spesa d'ordine*)	100.000 —
		15.440.750 —
	Spese per l'Istituto di Sanità pubblica	
55	Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto di sanità pubblica (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	884.000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
56	Servizio segreto	3.000.000 —
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (*Spese fisse*)	140.000.000 —
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	3.510.000 —
59	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2.000.000 —
60	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1205, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	17.424 —
61	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, numero 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	900.000 —
62	Spese per la scuola tecnica e per la scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnalmento e pel servizio delle ricerche	992.400 —
63	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	7.750.000 —
64	Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature e fitto di locali per servizi speciali di pubblica sicurezza	255.000 —
65	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli, sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	340.000 —
66	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	467.500 —
67	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 430)	25.500.000 —
68	Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, numero 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113)	2.944.600 —
69	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia; arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264)	28.000.000 —
70	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni, sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	9.750 —
71	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	170.000 —
72	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	2.500.000 —
73	Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	2.125.000 —
74	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	255.000 —
75	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto e altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati - Spese per la vigilanza aerea - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	11.000.000 —
76	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	6.700.000 —
77	Spese per i confinati di polizia - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	8.000.000 —
78	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	*per memoria*
79	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	425.000 —
80	Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	20.000.000 —
81	Spese per il servizio di investigazione politica	18.000.000 —
		284.861.674 —
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO.	
82	Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino (*Spese fisse*)	49.200 —
83	Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3°, del concordato Lateranense) (*Spesa obbligatoria*)	27.000 —
84	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolar-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	mento benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, 3° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		76.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
85	Retribuzioni e indennità di caroviveri a personale straordinario e avventizio (art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	229.100 —
86	Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. (*Spese fisse*)	370.000 —
		599.100 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
87	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1.300.000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (*Spesa ripartita* - dodicesima delle 25 annualità)	80.615 —
88	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (*Spese fisse*)	195.000 —
89	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (*Spese fisse*)	350.000 —
90	Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301) (*Spesa obbligatoria*)	18.241.782 —
91	Rimborso all'Opera Nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	42.500 —
92	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	85.000 —
93	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586.300 —
94	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843). (*Spesa obbligatoria*)	2.790.055 —
95	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430) (*Spesa ripartita* - decima delle 25 annualità)	45.000.000 —
96	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1353, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3254)	153.000 —
97	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie	1.000.000 —
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600. (*Spesa ripartita* - diciannovesima delle venticinque annualità)	250.000 —
		68.773.652 —
	SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA.	
99	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (*Spesa ripartita* - articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3084 - nona delle cinquanta annualità)	50.000 —
100	Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le truppe destinate nell'Africa Orientale, affidata al Laborato-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	rio di micrografia e batteriologia dell'istituto di sanità pubblica. (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		50.000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
101	Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, convertito nella legge 3 gennaio 1934 n. 32 - *Spesa ripartita* - terza delle dodici annualità)	89.500 —
	Spese per gli affari di culto.	
102	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi	50.000 —
103	Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (art. 22 della legge 27 maggio 1929, numero 848)	*per memoria*
		50.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
104	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836). (*Spesa ripartita* - sedicesima delle trentacinque annualità)	71.612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

RIASSUNTO PER TITOLI

—

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	146.837.668 —
Debito vitalizio	60.740.000 —
Spese per l'amministrazione civile	121.069.600 —
Spese per la sanità pubblica	15.440.750 —
Spese per l'Istituto di sanità pubblica	884.000 —
Spese per la sicurezza pubblica	284.861.674 —
Spese per gli affari di culto	76.200 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	629.909.892 —

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	599.100 —
Spese per l'amministrazione civile	68.773.652 —
Spese per la sanità pubblica	50.000 —
Spese per la sicurezza pubblica	89.500 —
Spese per gli affari di culto	50.000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	69.562.252 —
Categoria II. — *Movimento dei capitali.*	
Estinzione di debiti	71.612 —
Totale della parte straordinaria	69.633.864 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	699.543.756 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

—

Denominazione	Competenza
Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	699.472.144 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	71.612 —
Totale generale	699.543.756 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	13.525.545 —
2	Prodotto di beni stabili	170.000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	4.200.000 —
		17.895.545 —
	PROVENTI DIVERSI.	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	9.189.455 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1.300.000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10.000 —
		10.499.455 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470.000 —
8	Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	56.000.000 —
		56.470.000 —
	CATEGORIA *II. — Movimento di capitali.*	
	ESAZIONE DI CAPITALI.	
9	Esazioni e ricupero di capitali	1.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	17.895.545 —
	Proventi diversi	10.499.455 —
	Totale del Titolo I — Entrata ordinaria	28.395.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	56.470.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali	1.000.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	57.470.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	84.865.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	1.000.000 —
	Totale generale	85.865.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	557.000 —
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	26.000 —
3	Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	30.000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30.000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	156.000 —
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	76.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e a quello degli uffici finanziari provinciali	176.000 —
		1.051.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	650.000 —
	CONTRIBUTI ALLO STATO.	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*)	242.500 —
	IMPOSTE E TASSE.	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*)	494.600 —
	SPESE DI LITI E CONTRATTUALI.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*)	100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESE PATRIMONIALI.	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*)	950.000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	31.500 —
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*)	1.720.000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*)	555.000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi	600.000 —
		3.856.500 —
	SPESE DISPOSTE DA LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI.	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*)	65.000 —
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (*Spese fisse ed obbligatorie*)	35.000 —
19	Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*)	1.000.000 —
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*)	440.000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*)	479.000 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*)	99.400 —
23	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico. (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178) (*Spese fisse ed obbligatorie*)	69.792.250 —
		71.910.650 —
	SPESE DI CULTO E DI BENEFICENZA NELLE COLONIE ITALIANE ED ALL'ESTERO	
24	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	483.000 —
25	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480.000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero	68.000 —
		1.031.000 —
	Spese diverse.	
27	Spese casuali	4.000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
29	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	400.000 —
30	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	20.000 —
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
32	Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	500.000 —
33	Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	650.000 —
		1.724.000 —
	Fondi di riserva.	
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1.006.810,70
35	Fondo di riserva per le spese impreviste	100.000 —
		1.106.810,70
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	250.000 —
37	Rimborso delle somme anticipate al Fondo per il culto per le operazioni di conversione del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), nel nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento », di cui al Regio decreto-legge 20 settembre 1935, numero 1684 (3ª e 4ª delle nove semestralità)	2.447.939,30
		2.697.939,30
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali.	
38	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	*per memoria*
39	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (eslusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*)	1.000.000 —
		1.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese di amministrazione	1.051.000 —
Debito vitalizio	650.000 —
Contributi allo Stato	242.500 —
Imposte e tasse	494.600 —
Spese di liti e contrattuali	100.000 —
Spese patrimoniali	3.856.500 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	71.910.650 —
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	1.031.000 —
Spese diverse	1.724.000 —
Fondi di riserva	1.106.810,70
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	82.167.060,70

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	2.697.939, 30
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali	1.000.000 —
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria. . .	3.697.939, 30
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	84.865.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	1.000.000 —
	Totale generale . . .	85.865.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLE B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE ORDINARIA.	
	Entrata	28.395.000 —
	Spesa	82.167.060, 70
	Differenze. . .	—53.772.060, 70
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	56.470.000 —
	Spesa	2.697.939, 30
	Differenze. .	+53.772.060, 70
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).	
	Entrata	84.865.000 —
	Spesa	84.865.000 —
	Differenze. . .	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTE STRAORDINARIA.	
	Entrata	1.000.000 —
	Spesa	1.000.000 —
	Differenze. . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo n.17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento.

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228 e Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1178).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 39. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

ELENCO N. 2

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 32. — Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 33. — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate diverse	1.170.000 —
2	Prodotto di beni stabili	30.000 —
3	Censi, canoni e livelli — Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330.000 —
		1.530.000 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	50.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6, lettera *b*) del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo 9 lettera *b*) della legge 14 giugno 1928, numero 1315 e articolo 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848	1.100.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	CAPITALI DI ENTI SOPPRESSI E SOMME DIVERSE DI SPETTANZA DI ENTI CONSERVATI.	
6	Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed esazione capitali propri dell'Amministrazione	120.000 —
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70.000 —
		190.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	1.530.000 —
	Proventi diversi	50.000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	1.580.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	1.100.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	1.290.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — ***Entrate effettive*** (Parte ordinaria e straordinaria	2.680.000 —
	CATEGORIA II. — ***Movimento di capitali***	190.000 —
	Totale generale	2.870.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA E

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESA	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale — Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	31.000 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	23.000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5.000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	5.280 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa	8.000 —
		81.280 —
	SPESE DI LITI E CONTRATTUALI.	
7	Spese di liti e di coazione — Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*)	5.200 —
	IMPOSTE E TASSE.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	175.000 —
	SPESE PATRIMONIALI.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spesa obbligatoria*)	380.000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse — Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*)	10.400 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*)	268.000 —
		658.400 —
	SPESE DISPOSTE DA LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*)	500.000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	200.000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi — Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*)	30.000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*)	572.000 —
		1.302.000 —
	SPESE VARIE.	
16	Spese casuali	3.500 —
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	500 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4.000 —
	FONDI DI RISERVA.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	203.120 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.400 —
		204.520 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	CAPITALI DI ENTI SOPPRESSI E SOMME DIVERSE DI SPETTANZA DI ENTI CONSERVATI.	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	120.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*)	70.000 —
		190.000 —
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2.670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76.070 —
25	Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*)	170.860 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficenze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		249.600 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA.	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	81.280 —
	Spese di liti e contrattuali	5.200 —
	Imposte e tasse	175.000 —
	Spese patrimoniali	658.400 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1.302.000 —
	Spese varie	4.000 —
	Fondi di riserva	204.520 —
	Totale del Titolo I. — *Spesa ordinaria.*	2.430.400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190.000 —
	Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	2.620.400 —
	PARTE SECONDA.	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria — Categoria I — Spese effettive	249.600 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria — Categoria I — Spese effettive	*per memoria*
	Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*)	249.600 —
	Insieme (*parte prima e seconda*)	2.870.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

2

TABELLE D ED E.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	CATEGORIA I.	
	ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Entrata . . . . . . Titolo I — Entrata ordinaria. . . .	1.580.000 —
	Titolo II — Entrata straordinaria. .	1.100.000 —
		2.680.000 —
	Spesa: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria. . . .	2.430.400 —
	Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria. . . .	249.600 —
	Titolo II — Spesa straordinaria. .	*per memoria*
		2.680.000 —
	Differenze. . . .	—
	CATEGORIA II.	
	MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Entrata . . . . . . Titolo II — Entrata straordinaria. . .	190.000 —
	Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria. . .	190.000 —
	Differenze. . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo n. 22. — Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo n. 25. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RENDITE PATRIMONIALI.	
1	Rendite consolidate diverse	3.480.000 —
2	Prodotti di beni stabili	524.000 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	168.200 —
4	Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente	1.000 —
		4.173.200 —
	PROVENTI DIVERSI.	
5	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	500.000 —
6	Ricuperi e proventi diversi	70.000 —
		570.000 —
	FONDI SPECIALI.	
7	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
8	Entrate del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	900.000 —
		900.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
9	Esazione di capitali	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	4.173.200 —
	Proventi diversi	570.000 —
	Fondi speciali	900.000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria.	5.643.200 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali	500.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria.	500.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	5.643.200 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500.000 —
	Totale generale — Entrata	6.143.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	32.000 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	35.000 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex economali (*Spesa obbligatoria*)	30.000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20.000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*Spesa obbligatoria*)	84.000 —
6	Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*)	152.000 —
7	Spese contrattuali e di liti (*Spesa obbligatoria*).	3.000 —
		356.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*)	710.000 —
	SPESE PATRIMONIALI.	
9	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*)	114.000 —
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	70.300 —
		184.300 —
	SPESE DIVERSE	
11	Saldi passivi delle cessate gestioni economali	600.000 —
12	Spese casuali	3.000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		603.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza.	
14	Assegni al clero del Pantheon (*Spese fisse*)	32.600 —
15	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (*Spese fisse*)	290.000 —
16	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (art. 18 legge 27 maggio 1929, n. 848)	1.348.000 —
		1.670.600 —
	Fondi speciali.	
17	Anticipazioni ai benefici sotto sequestro	10.000 —
18	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	900.000 —
		910.000 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	95.000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
		145.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
21	Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione)	80.000 —
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine*)	15.000 —
23	Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dei Patrimoni riuniti ex comunali	969.300 —
24	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		1.064.300 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
25	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	356.000 —
	Debito vitalizio	710.000 —
	Spese patrimoniali	184.300 —
	Spese diverse	603.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1.670.600 —
	Fondi speciali	910.000 —
	Fondi di riserva	145.000 —
	Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*	4.578.900 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive*	1.064.300 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	500.000 —
	Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*	1.564.300 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	5.643.200 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	500.000 —
	Totale generale	6.143.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

TABELLE F E G.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	CATEGORIA I. ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	ENTRATA . . . . Titolo I — Entrata ordinaria. . .	5.643.200 —
	SPESA . . . . Titolo I — Spesa ordinaria. . . .	4.578.900 —
	Titolo II — Spesa straordinaria. .	1.064.300 —
		5.643.200 —
	Differenze . . .	—
	CATEGORIA II. MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	ENTRATA . . . . Titolo II — Entrata straordinaria .	500.000 —
	SPESA . . . . Titolo II — Spesa straordinaria. .	500.000 —
	Differenze. . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benifici vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 765.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, concernente l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 246, che autorizza l'assegnazione di un contributo annuo straordinario all'Opera nazionale per i combattenti, pel raggiungimento dei fini di assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 766.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata, Emilio De Bono.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Emilio De Bono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 767.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 768.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 769.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 770.

Devoluzione del patrimonio del Regio conservatorio di S. Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 agosto 1934-XII con la quale la Commissione amministrativa del Regio conservatorio di S. Bartolomeo in S. Sepolcro ha determinato di cedere a titolo gratuito all'Istituto nazionale fascista di assistenza dei dipendenti degli Enti locali tutti i fabbricati e terreni di sua proprietà per l'istituzione di un Collegio-convitto per le orfane dei dipendenti stessi e a condizione che il detto Istituto continui a mantenere a proprio carico l'Istituto magistrale, annesso al Conservatorio, con accesso anche agli alunni esterni;

Considerato che l'Istituto nazionale fascista di assistenza dei dipendenti degli Enti locali ha aderito alla deliberazione stessa;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Regio conservatorio di S. Bartolomeo è soppresso e il suo patrimonio è devoluto all'Istituto nazionale fascista di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, il quale istituirà in S. Sepolcro un Collegio-convitto per le orfane dei suddetti dipendenti e continuerà a mantenere, a suo carico, l'Istituto magistrale parificato annesso al Conservatorio, che sarà accessibile anche ad alunni esterni d'ambo i sessi. Al detto Istituto magistrale è conservato il beneficio

del valore legale degli studi e degli esami; ferme le condizioni stabilite dall'art. 30 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418.

Art. 2. — L'assegno annuo fisso di lire 21.878,40 che presentemente è stabilito nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a favore del Regio conservatorio di S. Bartolomeo in S. Sepolcro sarà corrisposto all'Istituto nazionale fascista di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 3. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 372, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 771.

Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduti gli articoli 606 e seguenti del Codice di procedura penale;
Veduto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, recante disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il rilascio ai privati dei certificati del casellario nella stessa giornata della richiesta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per ogni certificato del casellario, da rilasciarsi ai privati nella stessa giornata della richiesta, è stabilito un diritto di urgenza di lire due, da riscuotersi mediante applicazione di una speciale marca da bollo.

Il provento di tale diritto sarà dal ricevitore del Registro versato in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 2. — In relazione ai versamenti di cui all'articolo precedente, sarà assegnato ad apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, il fondo occorrente per il pagamento dei premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, incaricato della compilazione delle schede, e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Detto fondo non potrà superare la metà del provento di cui all'articolo 1, ed in ogni caso non potrà eccedere l'ammontare di lire 500.000.

Art. 3. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4. — È vietato di adoperare la marca speciale, istituita ai sensi del presente decreto, per atti ed usi diversi dal rilascio dei certificati del casellario in caso di urgenza.

In caso di violazione della precedente disposizione si applica la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000, osservate le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

In ogni caso l'atto stesso non sarà valido se prima non sia stato regolarizzato dall'Ufficio del registro.

Art. 5. — Per ogni certificato non richiesto d'urgenza per il quale sia stato riscosso il diritto di cui al presente decreto, nonchè per ogni altro atto, sul quale la speciale marca da bollo sia stata indebitamente usata per la riscossione di un diritto non dovuto, è applicata, a carico del funzionario responsabile, la censura, alla quale può essere aggiunta la condanna al pagamento in favore dello Stato di una somma da lire cento a lire mille senza pregiudizio dell'azione penale, se ne è il caso.

Per l'applicazione delle predette sanzioni devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 229 cap. e 627 cap. del Codice di procedura penale.

Art. 6. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme che potranno occorrere per la esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 372, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 772.

Aumento nel ruolo della Corte dei conti di un posto di consigliere e di uno di primo referendario, e collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;
Ritenuta la necessità urgente di provvedere;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il ruolo organico per i servizi normali della Corte dei conti di cui alla tabella *A* annessa al testo unico approvato con R. decreto 12 giugno 1934-XII, n. 1214, è aumentato, per la parte relativa alla magistratura (Gruppo *A*), di un posto di consigliere e di un posto di primo referendario.

Art. 2. — Fermo restando il numero massimo complessivo di due, la disposizione di cui al 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 3, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, richiamato dall'art. 92 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 giugno 1934-XII, n. 1214, si applica anche ai magistrati di grado terzo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 372, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 773.

Modifiche alla legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, modificata col R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, modificato dal R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792, sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante.* — Il n. 4 è sostituito dal seguente:

« 4 le seguenti Direzioni generali:
Direzione generale del Personale e dei servizi militari;
Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche;
Direzione generale delle Armi e armamenti navali;
Direzione generale di Sanità militare marittima;
Direzione generale di Commissariato militare marittimo;
Direzione generale del Genio militare per i lavori della Regia marina;
Direzione generale dei Personali civili e degli affari generali;
Direzione generale dei Servizi amministrativi ».

2ª *Variante.* — I numeri 5 e 6 sono soppressi;

3ª *Variante.* — Nel penultimo comma sono soppresse le parole: « e centrali ».

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 372, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 774.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Madonna della Vita, in Apecchio (Pesaro).

N. 774. R. decreto 12 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Madonna della Vita, in Apecchio (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 775.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Bari.

N. 775. R. decreto 12 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari:

1. Altamura - Confraternita di S. Francesco di Paola.
2. Minervino Murge - Confraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 776.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Riccardo, in Andria (Bari).

N. 776. R. decreto 12 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Riccardo, con sede in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 777.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Mercurago, frazione di Arona (Novara).

N. 777. R. decreto 16 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Mercurago, frazione di Arona (provincia di Novara) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1936-XIV.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Bor (Belgrado).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Bor alla dipendenza della Regia legazione in Belgrado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1936-XIV.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, num. 186;

Veduto il proprio decreto del 24 giugno 1934, col quale il signor Rocco Angelo di Domenico veniva nominato commissario governativo della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola);

Veduto il telegramma di S. E. il Prefetto di Pola del 9 aprile 1936, n. 599;

Decreta:

Il cav. Giuseppe Camponi è nominato commissario governativo della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, in sostituzione del signor Rocco Angelo di Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(1177)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1936-XIV.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, num. 186;

Veduto il proprio decreto del 16 dicembre 1935 col quale il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo) veniva sciolto e il signor cav. avv. Rosario Caravello veniva nominato commissario governativo della Cassa stessa;

Considerato che il commissario governativo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ad esso affidato;

Veduta la lettera di S. E. il Prefetto di Viterbo del 20 aprile 1936, n. 1515;

Decreta:

Il signor cav. dott. Antonio Bamonte è nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, in sostituzione del cav. avv. Rosario Caravello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Montluçon (Lione).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Montluçon alla dipendenza del Regio consolato generale in Lione con decorrenza dal 1° marzo 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(1175)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1936-XIV.
Soppressione dell'Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311, con cui fu data facoltà al Ministro per le finanze di riordinare taluni servizi del Ministero;

Veduto il decreto Ministeriale 1° novembre 1928, il quale istituì un Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace;

Veduto il decreto Ministeriale 30 giugno 1930 che affidò le trattazioni per l'applicazione degli Accordi internazionali sui debiti di guerra e le riparazioni, ratificati col R. decreto 5 maggio 1930, n. 815, alla Direzione generale del tesoro, concentrando presso la medesima anche tutte le trattazioni derivanti dai trattati di pace riferentisi ad operazioni di credito;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il predetto Ufficio stralcio per semplificazione dei servizi;

Decreta:

L'Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace è soppresso.

La trattazione di tutte le pratiche esistenti presso il detto Ufficio viene restituita alla Direzione generale del tesoro insieme al personale relativo.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1936-XIV.
Riduzione delle aliquote di tassa di vendita gravante sui residui della distillazione degli oli minerali impiegati per generare energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 1857, convertito, con modificazione, nella legge 26 marzo 1936, n. 571;

Decreta:

Art. 1. — Le aliquote di tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali classificabili nella voce 644 - *A*) della tariffa dei dazi doganali, impiegati per generare energia elettrica, sono ridotte:

a) per il periodo dal 5 novembre 1935 al 17 aprile 1936:

1° a L. 110 il quintale, per i residui con densità da 0.850 a 0.880, alla temperatura di 15°;

2° a L. 50 il quintale, per i residui con densità superiore a 0.880, alla temperatura di 15°;

b) dal 18 aprile 1936 in poi:

1° a L. 73 il quintale, per i residui con densità da 0.850 a 0.880, alla temperatura di 15°;

2° a L. 32 il quintale, per i residui con densità superiore a 0.880, alla temperatura di 15°.

Di detta agevolezza possono beneficiare le Aziende che impiegano residui della distillazione di oli minerali per produrre energia elettrica sia per uso proprio sia per la distribuzione pubblica e privata, e che, da attestazione da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, risultino trovarsi nella impossibilità di sostituire l'energia termica con energia idroelettrica mediante opportuni allacciamenti a reti esistenti.

Art. 2. — È tuttavia consentito alle Aziende che hanno la possibilità di procedere alla sostituzione della energia elettrica con energia idroelettrica di fruire delle seguenti aliquote ridotte di tassa di vendita, per i residui della distillazione di oli minerali destinati all'uso suddetto, limitatamente però al periodo di tempo strettamente necessario all'allacciamento a linee elettriche esistenti; periodo che sarà stabilito caso per caso dal Ministero delle finanze d'intesa con quello delle corporazioni, in occasione delle singole concessioni:

1° L. 110 il quintale, per i residui con densità da 0.850 a 0.880, alla temperatura di 15°;

2° L. 50 il quintale, per i residui con densità superiore a 0.880 alla temperatura di 15°.

Art. 3. — Le Aziende, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli per fruire delle aliquote ridotte di tassa di vendita, devono presentare domanda, in carta legale, al Ministero delle finanze, per il tramite del competente Ufficio tecnico di finanza, corredata da una dichiarazione della Associazione nazionale per il controllo per la combustione, dalla quale risulti trattarsi di Azienda provvista di impianti atti a generare energia elettrica mediante impiego di residui della distillazione di oli minerali.

Nella domanda deve essere indicato:

1° il nominativo dell'Azienda e l'ubicazione dello stabilimento;

2° la qualità e la potenzialità dei macchinari per la generazione della forza motrice e della energia elettrica, nonchè la destinazione della energia medesima;

3° le caratteristiche dei residui della distillazione degli oli minerali normalmente impiegati ed il prevedibile fabbisogno annuale;

4° la ditta fornitrice dei residui e la località di prelievo.

Gli Uffici tecnici di finanza, dopo aver accertata l'esattezza dei dati denunciati e la congruità del fabbisogno dei residui, rimetteranno le istanze al Ministero delle finanze, con le loro deduzioni.

Art. 4. — Il Ministero delle finanze quando ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 rilascia la concessione ed impartisce le occorrenti disposizioni agli uffici interessati, stabilendo altresì in occasione delle singole concessioni, tutte le norme e formalità alle quali l'agevolezza deve essere subordinata.

Art. 5. — La tassa di vendita ridotta di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si riscuote sui residui all'atto del loro sdoganamento o della estrazione dallo stabilimento di produzione.

Il trasporto dei residui stessi allo stabilimento di impiego dovrà avvenire con scorta di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico, per la differenza tra la tassa di vendita ridotta pagata e quella normale in vigore all'atto della importazione od estrazione.

Giunti i residui a destinazione dovrà essere dato immediato avviso all'Ufficio tecnico di finanza competente per giurisdizione, il quale, previ gli opportuni accertamenti, ne annota il quantitativo sul registro di carico e scarico di cui al comma seguente e rilascia il certificato di scarico per la quantità di residui ricevuti dallo stabilimento.

Il movimento dei detti residui è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico di finanza, nel quale sono segnate, dalla parte del carico, la qualità e quantità dei residui ritirati, con gli estremi dei documenti di accompagnamento e, dalla parte dello scarico, le quantità via via consumate per la produzione di energia elettrica, con indicazione altresì della energia prodotta.

Le spese per gli accertamenti da farsi dagli Uffici tecnici di finanza sono a carico della Azienda interessata.

Art. 6. — La vigilanza sull'impiego dei residui ammessi alla tassa di vendita ridotta è demandata ai tecnici di finanza aventi giurisdizione sullo stabilimento destinatario.

Gli Uffici tecnici di finanza devono, almeno per una volta a trimestre o a semestre, a seconda della importanza dello stabilimento, eseguire verifiche per accertare la congruità del consumo esposto sul registro di carico e scarico.

Le eventuali differenze daranno luogo a procedimento contravvenzionale a sensi di legge.

Art. 7. — Per le quantità di residui che risulteranno essere stati effettivamente impiegati dal 5 novembre 1935 fino alla data del rilascio della concessione di cui all'art. 4 del presente decreto, lo sgravio della tassa di vendita di cui agli articoli 1 e 2 sarà accordato sotto forma di rimborso.

A tal fine è fatto obbligo alle Aziende, appena ottenuta la concessione, di presentare al competente Ufficio tecnico di finanza apposita domanda diretta all'Intendenza di finanza corredata dalle bollette di sdoganamento o dalle quietanze di tesoreria e da tutti quegli altri documenti che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione, nonchè da uno specchietto nel quale dovranno essere indicate la qualità e quantità di residui consumati in ciascuno dei suindicati periodi per generare energia elettrica.

Il competente Ufficio tecnico di finanza, dopo aver proceduto ai riscontri atti a stabilire l'esattezza dei dati dichiarati, rimetterà le istanze alla Intendenza di finanza della Provincia con le opportune osservazioni, per i conseguenti atti di rimborso agli aventi diritto.

Art. 8. — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1219)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
9220	6-5-1933	1407	Pola	Pacich Antonio fu Giovanni	20-12-1875 - Roveria di Dignano	Paci	Peressa Eufemia di Giovanni, moglie; Eufemia, Anna, Fabiano, Lucia, Maria e Martino, figli.
9221	Id.	1381	Id.	Percauz Nicolò fu Nicolò	27-3-1886 - Capodistria	Percossi	Prelc Maria di Giuseppe, moglie; Nicolina, Angelina, Maria, Olga e Bruno, figli.
9222	Id.	1420	Id.	Petrich Michele fu Matteo	29-10-1867 - Dignano	Petri	Eufemia, Michele e Antonio, figli; Giovanni, nipote.
9223	7-5-1933	1418	Id.	Petrich Antonio fu Matteo	10-6-1870 - Divissi di Dignano	Petri	Tangher Eufemia fu Marco, moglie; Maria, figlia.
9224	8-5-1933	1413	Id.	Pauletich Antonio fu Andrea	13-7-1866 - Rozzo	Paoletti	Depauli Caterina fu Pietro, moglie; Romano, figlio.
9225	Id.	1414	Id.	Paus Antonio fu Antonio	20-1-1900 - Carnizza di Dignano	Paussi	Perusco Eufemia di Giovanni, moglie; Maria, Autoni ed Emilio, figli.
9226	Id.	794	Id.	Poldrugovaz Simone fu Giovanni	6-3-1869 - Chersano di Fianona	Poldrugo	Saikovich Caterina fu Matteo, moglie; Ermanno, Elvira-Amalia, Attilio e Clemente, figli.
9227	Id.	18	Id.	Werbitz Antonio Massimiliano fu Giovanni	17-1-1878 - Gimino	Verbis	Manzin Eufemia di Antonio, moglie; Alfredo, Galiano, Urbano, Romilda, Gioconda e Norma, figli.
9228	9-5-1933	413	Id.	Zvitco Stefano fu Giovanni	6-2-1860 - Montona	Vicco	Melon Maria fu Giovanni, moglie; Guido, Ida, Silvano, figli; Resar Maria-Luigia di Francesco, nuora; Aldo, nipote.
9229	Id.	497	Id.	Vattovaz Giuseppe fu Giuseppe	6-6-1859 - Cesari di Capodistria	Vattovani	Lazzaro, figlio; Vatovaz Rosa di Antonio, nuora; Cristana-Maria e Fabio, nipoti; Nazario, fratello.
9230	Id.	210	Id.	Umer Giovanni fu Giuseppe	12-5-1895 - Vergnacco di Grisignana	Omero	Marchesich Antonia di Antonio, moglie; Biagio, figlio.
9231	Id.	147	Id.	Tomassich (Tomasich) Marcello fu Francesco	1-3-1896 - Pola	Tomasi	Pulic Vittoria di Pietro, moglie; Giuliano, figlio.
9232	Id.	215	Id.	Tomljanovich Domenico fu Antonio	27-5-1881 - Pola	Tomigliani	Nivea, figlia.
9233	Id.	411	Id.	Zvitco Giovanni di Stefano	5-1-1901 - Montona	Vicco	Brecevich Carmina di Giaco, moglie; Livio-Stefano, figlio.
9234	Id.	1531	Id.	Sorcich Domenico fu Giovanni	3-10-1848 - Grisignana	Sorci	Luca, figlio; Maria, Domenico ed Umberto, nipoti.
9235	Id.	1635	Id.	Siard Giovanni fu Antonio	17-1-1876 - Romans d'Isonzo	Siardi	Schuligoi Caterina fu Luigi, moglie; Nives ed Argentina, figlie.
9236	Id.	752	Id.	Rasman Antonio di Giuseppe	17-1-1893 - Capodistria	Ramani	Deponto Maria di Antonio, moglie; Giuseppe, figlio.
9237	Id.	753	Id.	Rasman Antonio di Giuseppe	13-7-1894 - Capodistria	Ramani	Urbanaz Maria fu Michele, moglie; Bruna e Michelangelo, figli.
9238	Id.	754	Id.	Rasman Francesco di Antonio	7-10-1906 - Capodistria	Ramani	Verzier Eufelia di Giovanni, moglie.
9239	Id.	763	Id.	Razem Giacomo di Giacomo	2-3-1885 - Capodistria	Razze	Starz Anna di Giuseppe, moglie; Valeria, Giacomo e Giuseppe, figli.
9240	Id.	751	Id.	Rasman Andrea di Nazario	1-6-1899 - Capodistria	Ramani	Steffè Giulia di Antonio, moglie; Mario, figlio.
9241	10-5-1933	775	Id.	Rusich Giovanni di Antonio	19-1-1896 - Torre di Parenzo	Rossi	Zuzich Angelina di Angelo, moglie; Maria, Gioconda e Modesta, figlie.
9242	Id.	772	Id.	Rusich Angelo di Antonio	8-12-1893 - Torre di Parenzo	Rossi	Codan Pierina di Luca, moglie; Angela, figlia.
9243	Id.	773	Id.	Rusich Antonio fu Stefano	12-1-1869 - Torre di Parenzo	Rossi	Sincich Maria fu Antonio, moglie.
9244	Id.	774	Id.	Rusich Antonio fu Antonio	24-9-1887 - Torre di Parenzo	Rossi	Gallo Anna fu Antonio, moglie; Angela, Antonio, Onorina e Giovanna, figli.
9245	Id.	1188	Id.	Daria ved. Sabaz di Pietro Rigutto	26-10-1892 - Visimada	Saba	Giovanna, figlia.
9246	Id.	1384	Id.	Posar Giovanni fu Giovanni	14-3-1879 - Capodistria	Possa	Carlo, fratello.
9247	Id.	1419	Id.	Petrich Biagio fu Martino	5-3-1882 - Divissi di Dignano	Petri	Cliba Lucia fu Antonio, moglie; Carlo, Giovanni ed Anna, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
9248	10-5-1933	1415	Id.	Pechissich Antonio fu Lorenzo	27-8-1871 - Carnizza di Dignano	Pechini	Dobran Giovanna di Giovanni, moglie; Giacomo, Giovanni, Amata, Giuseppina e Giuseppe, figli.
9249	Id.	1380	Pola	Percauz Giovanni fu Antonio	15-5-1882 - Roiano	Percossi	Dobrigna Benvenuta di Domenico, moglie; Mario, Ercole e Libera, figli.
9250	11-5-1933	244	Id.	Zohil Giuseppe fu Matteo	8-5-1855 - Gimino	Zocchi	Zanfabro Antonia fu Domenico, moglie; Angela, Eufemia, Luigi e Carlo, figli; Maria ed Aldo, nipoti.
9251	Id.	182	Id.	Zachtilla Giovanni di Antonio	22-2-1876 - S. Martino di Albona	Zatella	Bencich Caterina fu Giuseppe, moglie; Giovanni ed Iginio, figli.
9252	Id.	183	Id.	Zachtilla Giuseppe fu Antonio	1-4-1882 - S. Martino di Albona	Zatella	Giuseppe, Pierina, Stefania e Roberto, figli.
9253	12-5-1933	166	Id.	Colich Caterina ved. Ussich fu Gregorio	17-8-1880 - Marzana	Colli ved. Ussi	Liberato, Zorca, Antonio e Michele, figli.
9254	Id.	1414	Id.	Piccolich Albino fu Antonio	12-9-1906 - Torre di Parenzo	Piccoli	—
9255	Id.	1637	Id.	Stipancich Giuseppe fu Maria Solda	18-5-1894 - Portole	Stefanelli	Gherbavaz Erminia di Giacomo, moglie; Elda e Silvano, figli.
9256	Id.	1688	Id.	Stipancich Paolo di Antonio	24-3-1880 - Trieste	Stefanelli	—
9257	13-5-1933	751	Id.	Smocovich Lodovico di Simone	3-3-1888 - Pola	Mocchi	Klarich Giovanna di Giovanni, moglie; Antonia, Rinalda, Elda, Adalberta, Guido, Aligi, Ornella, Ferruccio e Sergio, figli.
9258	16-5-1933	370	Id.	Zachtila Maria ved. di Antonio, fu Lizzul-Coppe Michele	25-3-1887 - Gimino	Zatella	Giovanni, Mirko, Veronica e Daniela, figli.
9259	Id.	368	Id.	Zanetich Maria ved. di Luigi fu Grimover Orsola	1-2-1884 - Trieste	Zanetti	Bruna, Renata, Irma-Giuseppina, Ester e Luigia, figlie.
9260	Id.	202	Id.	Zmak Giacomo fu Giacomo	5-3-1906 - Lanischie	Macchi	—
9261	Id.	201	Id.	Zmak Antonio fu Valentino	19-4-1875 - Lanischie	Macchi	Busdon Maria fu Gregorio, moglie; Giuseppe, Caterina, Pietro-Felice e Santo, figli; Nevia, nipote.
9262	Id.	200	Id.	Zmak Antonio fu Gregorio	9-1-1873 - Lanischie	Macchi	Emilia, Onorina, Miro e Lila, figli.
9263	Id.	190	Id.	Zancovich (Zankovich) Nicolò di Giorgio	27-11-1888 - Pola	Zancoli	Sponza Nerina di Domenico, moglie.
9264	Id.	188	Id.	Zancovich (Zankovich) Antonio fu Gregorio	8-11-1858 - Briani (Valdarsa)	Zancoli	Cernogoraz Maria di Antonio, moglie.
9265	Id.	187	Id.	Zankovich (Zancovich) Antonio fu Lorenzo	17-5-1865 - Briani (Valdarsa)	Zancoli	—
9266	Id.	186	Id.	Zankovich Antonio di Antonio	27-9-1896 - Pola	Zancoli	Sgrablich Antonia di Giuseppe, moglie; Livio e Ferruccio, figli.
9267	Id.	184	Id.	Zachtila Matteo fu Antonio	5-5-1872 - S. Martino in Vettua (Albona)	Zatella	Lucia Golia fu Giovanni, moglie: Stefano ed Ernesto, figli; Valeria Berliafa fu Valentino, nuora.
9268	27-5-1933	1640	Id.	Slocovich Giacomo fu Giovanni	6-7-1878 - Pisino	Solvini	Iacus Giuseppina fu Gius., Stefania, Emilia e Francesca, figlie.
9269	Id.	474	Id.	Zic ved. Mattea fu Antonio Budinich	5-4-1862 - Lussingrande	Zini	Alma e Concetta, figlie; Alice, nipote.
9270	30-5-1933	839	Id.	Povh ved. Linda fu Dapoli Francesca	24-4-1874 - Pola	Pucchi	Ermido, figlio.
9271	Id.	218	Id.	Tomsich Riccardo fu Matteo	25-9-1893 - Pola	Tomasi	Fahrbach Luigia di Antonio, moglie; Alfredo ed Egidio, figli.
9272	31-5-1933	815	Id.	Saftich Giuseppe fu Andrea	7-1-1881 - Pola	Satti	Zorzin Giacoma, fu Giacomo, moglie; Bruno e Luciano, figli.
9273	Id.	1039	Id.	Sfarich Antonio fu Matteo	22-11-1910 - Bignano	Sifari	Bonassin Pasqua di Giuseppe, moglie.
9274	1-6-1933	1012	Id.	Stoissich Narcisa fu Pietro	7-12-1917 - S. Clemente	Stossi	—
9275	2-6-1933	1448	Id.	Persurich Pietro fu Martino	9-9-1872 - Monpaderno di Parenzo	Pressori	Cechich Caterina fu Martino, moglie: Biagio, Emiliana, Anna, Valentino e Giacomo, figli; Marco, fratello.
9276	Id.	1459	Id.	Petrovich Luigi fu Marco	28-4-1870 - Parenzo	Petroni	Sferco Luigia fu Antonio, moglie; Giuseppe, Rodolfo ed Antonia, figli.
9277	Id.	1443	Id.	Percich Tomaso fu Tomaso	26-7-1874 - Torre di Parenzo	Persi	Snidarich Maria fu Antonio, moglie: Eufemia, Marcello e Tomaso, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 maggio 1936-XIV sono stati presentati alla Camera dei deputati i seguenti disegni di legge riguardanti:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume con le relative norme di attuazione.

3° conversione in legge del R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620, per la integrazione e modifica al R. decreto 4 gennaio 1934, n. 57, che disciplina il condominio delle Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(1226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

Con R. decreto 6 aprile 1936-XIV viene prorogato al 31 maggio 1936-XIV, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Cosenza.

(1205)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

Con R. decreto 6 aprile 1936-XIV è stata prorogata al 31 maggio 1936-XIV la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Como.

(1206)

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

Con R. decreto 6 aprile 1936-XIV, è stato prorogato al 31 maggio 1936-XIV, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bolzano.

(1216)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 11 marzo 1936, è stata confermata nella carica la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Bari.

(1185)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Unione agraria cooperativa di Aquila », con sede in Aquila, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1189)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 16 aprile 1936-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Bindo Pelegatti, vice console onorario della Repubblica Argentina in Pisa.

(1194)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 103.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2167 — Data: 9 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Tranquilli Andrea fu Leopoldo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 consolidato 5 per cento Littorio, capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data 5 marzo 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Presidente Congregazione di carità di S. Angelo Lodigiano — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita 122,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 13 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Allorio Giuseppina fu Serafino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 ex consolidato 5 per cento ora Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale 33.000 con decorrenza dal 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 921 — Data: 12 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Vito Bianchi di Stefano — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 Prestito redimibile 1934, rendita 3,50 per cento, capitale L. 22.300 con decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1005)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso di rettifica.

Alla sesta intestazione « per la proprietà: Milanese Oreste ecc. » dell'elenco smarrimento certificati di rendita nominativa, pubblicato a pag. 927 della *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1936-XIV, la rendita di L. 24,50 va rettificata in L. 94,50.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 maggio 1936-XIV - N. 103.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	63,20	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,45
Svizzera (Franco)	413,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	77,725
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	75,075
Belgio (Belga)	2,1595	Id. 3 % lordo	54,875
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim. 3,50 % 1934	77,325
Cecoslovacchia (Corona)	52,52	Obbl. Venezie 3,50 %	88,90
Danimarca (Corona)	2,82	Buoni nov 5 % - Scad. 1940	98,625
Germania (Reichsmark)	5,0968	Id. id. 5 % Id. 1941	98,775
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,80
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,775
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id 5 % Id. 1944	94,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1936-XIV - N. 104.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,6056
Inghilterra (Sterlina)	63,10	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,45
Svizzera (Franco)	412,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	77,475
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	75,075
Belgio (Belga)	2,1595	Id. 3 % lordo	54,875
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,90
Cecoslovacchia (Corona)	52,52	Obbl. Venezie 3,50 %	88,85
Danimarca (Corona)	2,8225	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	98,625
Germania (Reichsmark)	5,0968	Id. id 5 % - Id. 1941	98,85
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	89,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,55
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 37.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	704345	35 —	Cafolla *Concetta* di Donato, nubile, dom. a Napoli.	Cafolla *Immacolata-Concetta* di Donato, nubile, dom. a Napoli.
» » »	307922 348705 560822	605,50 175 — 182 —	Bartolotta Maria-Teresa fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Fusco *Assunta* fu Michele.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Fusco *Maria-Assunta* fu Michele.
»	387401	479,50	Bartolotta *Teresa* fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf. vital. come la precedente.	Bartolotta *Maria-Teresa* fu Carlo, nubile, dom. a Napoli; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 % Red. (1934)	342598	77 —	Milano Maria fu Francesco, moglie di Rastaldo *Domenico*, dom. a Fontanetto Po (Novara), vincolata.	Milano Maria fu Fracnesco, moglie di Rastaldo *Carlo-Giuseppe-Domenico*, dom. come contro, vincolata.
» »	208471 365380	1169 — 52,50	Dufour-Berte *Elisa* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Dufour-Berte *Elisabetta* di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	369064	126 —	Pinciroli *Battista* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Ceriotti Giulia fu Angelo, ved. Pinciroli, dom. a Busto Garfo (Milano).	Pinciroli *Angelo-Battista* fu Gerolamo, minore ecc. come contro.
»	96718	14 —	*Bosio* Carlo di Giuseppe, dom. a S. Martino Alfieri (Alessandria).	*Bosia* Carlo di Giuseppe, dom. come contro.
»	22425	1841 —	*Solal* Emma fu *Salomone*, moglie di *Dario Francesco*, dom. a Livorno, vincolata.	*Coen-Solal* Emma-*Clementina* fu *Alessandro-Salomone*, moglie di *Franco Dario*, domt. a Livorno, vincolata.
»	175157	532 —	De Vico Maria fu Francesco, moglie di Farina Salvatore, Emilia fu Francesco, moglie di Tortora Gennaro e Salvatore fu Francesco, sorelle e fratello eredi indivisi del padre loro Francesco, dom. a Pagani (Salerno); con usufrutto a *Scocca* Immacolata fu Bernardino, ved. di De Vivo Francesco.	Intestata come contro; con usufrutto a *Schiocca* Immacolata fu Bernardino, ved. ecc. come contro.
»	208081	17,50	Gamba Giulio fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba, dom. a Villa d'Almè (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Cagliani *Luigia* fu Giovanni, ved. di Gamba Annibale.	Gamba Giulio fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. Gamba, dom come contro; con usuf. vitalizio a Cagliani *Maria-Luigia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
Obbligazioni delle Venezie	624 1454 146	35 — 115,50 350 —	Isolabella Maria-Teresa, Vulgo Thea fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre Calcagno Teresa-Ines fu Carlo, ved. Isolabella, dom. a Genova.	Isolabella Maria-Teresa, vulgo Thea, fu *Serafino detto Enrico*, minore ecc. come contro.
» » »	1980 2545 2080	283,50 283,50 21 —	Isolabella Maria-Teresa vulgo Thea fu *Enrico*, nubile, dom. a Genova.	Isolabella Maria-Teresa vulgo Thea, fu *Serafino detto Enrico*, nubile, dom. a Genova.
3,50 % Red. (1934)	121343	28 —	Cusimano Michele, Marianna, Maria e Pietro fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Sottile Marianna, ved. di Cusimano Angelo, dom. a Castelbuono (Palermo).	Cusimano Michele, Marianna, *Anna-Maria* e Pietro fu Angelo minori ecc. come contro.
» » » »	269277 269278 269279 269280	1750 — 1750 — 3500 — 3500 —	Cignoni Isolina, *Clara*, Luigi e Giuseppe di Giovanni i due ultimi minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Cignoni Giovanni, tutti quali eredi indivisi di Cignoni Lugi, dom. a Livorno.	Cignoni Isolina, *Maria-Teresa*, Luigia e Giuseppe di Giovanni i due ultimi minori ecc. come contro.
» »	416010 416011	1750 — 4592 —	Cignoni Isolina, *Clara*, Luigi e Giuseppe di Giovanni, i due ultimi minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di detto Cignoni Giovanni, dom. a Livorno.	Cignoni Isolina, *Maria-Teresa* Luigi e Giuseppe di Giovanni, i due ultimi minori ecc. come contro.
»	420204	294 —	Sacchero Biagio di Giovanni, dom. a Cinzano Torinese (Torino): con usufrutto vitalizio a Sacchero Giovanni fu Giuseppe, *Ortarda* Lucia fu Domenico, dom. come la precedente e Sacchero Rosalia fu Giuseppe, ved. Stroppiano, dom. a Torino congiuntamente e cumulativamente.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sacchero Giovanni fu Giuseppe, *Ortalo* Lucia fu Domenico ecc. come contro.
»	420205	294 —	Sacchero Natalino di Giovanni, dom. a Cinzano Torinese (Torino); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	279275	42 —	Scola Vittorino fu *Valentino*, minore sotto la p. p. della madre Bolzan *Genoveffa* fu Giuseppe, dom. ad Orzes (Belluno).	Scola Vittorino fu *Angelo-Valentino* minore sotto la p. p. della madre Bolzan *Giuditta-Genoveffa* fu Giuseppe, dom come contro.
»	411124	2135 —	Mileo Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Angela fu Angelo, dom. a S. Costantino di Rivello (Catanzaro); con usufrutto a Ferrari Angela fu *Angelo*.	Intestata come contro; con usufrutto a Ferrari Angela fu *Giovanni*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1063)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

XXIX elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1436. Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. A.V.I.O.N., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fonderia per la produzione di leghe antifrizione, non è accolta.

1437. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Pugliesi, con sede in Giovinazzo, è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di tubi di acciaio senza saldatura.

1438. — Decreto Ministeriale 14 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, è autorizzata a costruire un impianto per la preparazione e distribuzione delle terre di fonderia e per la fusione in catena di raccordi in ghisa malleabile nello stabilimento di Dongo.

1439. — Decreto Ministeriale 14 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Italiana Compagnia Singer, con sede in Milano, via Dante, 18, è autorizzata ad eseguire nel proprio stabilimento di Monza le installazioni necessarie alla fabbricazione degli aghi per macchine da cucire e per installare un nuovo crogiuolo per la fusione della ghisa.

1440. — Decreto Ministeriale 14 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Fonderie Officine Viterbo, con sede in Viterbo, è autorizzata a trasferire il proprio stabilimento dalla via Aurelia alla strada Teverina ampliandolo con il macchinario della cessata Ditta F.lli Sabatini.

1441. — Decreto Ministeriale 14 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Aldo Tiozzo intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di pennini e minuterie metalliche, non è accolta.

1442. — Decreto Ministeriale 14 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Anelotti Emilio, con sede in Brescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

1443. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale viene revocato il Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936, e la S. A. Acciaierie di Bolzano, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Bolzano, i seguenti tre impianti: 1) Acciaieria di acciai speciali con annesso laminatoio e forgia per la lavorazione a caldo dei prodotti; 2) fonderia di ghisa di seconda fusione ed officina meccanica per la produzione di ferri lavorati; 3) officina per la fabbricazione di lamette per rasoi di sicurezza.

1444. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la ditta Leghe Italiane Antifrizione, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire una fonderia per la produzione di leghe antifrizione.

1445. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Lancia, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare in Bolzano uno stabilimento per la fusione dei getti di ghisa e metalli non ferrosi.

1446. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale a parziale modifica del Decreto Ministeriale 12 febbraio 1936, la S. A. Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un laminatoio a segmenti e una macchina e lucidare.

1447. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Mario Marri, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la produzione di piombini da imballo e pallini da caccia, non è accolta.

1448. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale il Decreto Ministeriale 22 febbraio 1936, è rettificato nel senso che la ditta Pubblio Da Riva, con sede in Villa di Teolo (Padova), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di sfere di acciaio per cuscinetti.

INDUSTRIA CHIMICA.

1449. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Rossano Calabro (Cosenza), adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1450. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Castellamare di Stabia (Napoli), adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1451. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Monopoli (Bari), adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1452. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Lecce, adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1453. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Bari, adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1454. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1455. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Gaslini, con sede in Milano, è autorizzata ad attrezzare il proprio stabilimento di Mola di Bari (Bari), adibito alla lavorazione delle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio di semi nazionali.

1456. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Balestrini, con sede in Milano-Bovisa, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano-Bovisa, un impianto per l'estrazione degli olii dai semi a mezzo solventi.

1457. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la ditta ing. Francesco Azzaroni, con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione di emulsioni bituminose in Vibo Valentia.

1458. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Livorno, un impianto per la produzione di silicati alcalini.

1459. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la Ditta Ing. Ubaldo Emma, con sede in Lugano (Svizzera), è autorizzata ad allestire, in Ponte Chiasso (Como) un laboratorio chimico-industriale per la produzione di derivati arseniali-terapeutici.

1460. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la Ditta Leonida Montanari, con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), è autorizzata ad allestire presso la propria fabbrica di caglio liquido di Sant'Ilario d'Enza, un impianto per la produzione di caglio in polvere.

1461. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la Società Caglio Italiano Chr. Hansen Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, in Corsico (Milano) una fabbrica per la produzione di caglio liquido e in polvere.

1462. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale le Aziende Municipalizzate Acqua e Gas di La Spezia, sono autorizzate ad allestire, nella propria officina gas di La Spezia, un nuovo forno per la distillazione del carbon fossile.

1463. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale l'Ing. Carlo Tallarico, promotore di una costituenda S. A. Berta-Resine ed Essenze, con sede in Napoli, è autorizzato ad allestire, nella Sila, 5 impianti mobili per l'estrazione della trementina e della colofonia dalle ceppaie di pino.

1464. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936, col quale la Ditta Elia Choulman, con sede in Riga, è autorizzata ad allestire, in Trieste, un impianto per l'estrazione della trementina e colofonia dal legno di pino.

1465. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Elettrochimica Prof. Dott. G. B. Pignataro & C., con sede in Macerata, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto elettrolitico per la produzione di ipoclorito sodico, sito in Macerata, non è accolta.

1466. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, e autorizzata ad installare, presso lo stabilimento di Villadossola, della consociata Società Elettrochimica del Toce, un impianto per la produzione di nero fumo dall'acetilene.

1467. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Vinicola Italiana Ingham Whitaker Woodhouse & C., con sede in Torino, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Marsala dei nuovi impianti per la lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione al fine di ottenerne alcool etilico, carbone attivo, tartrato sodico raffinato e olio di vinaccioli.

1468. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. « Galluzzo » Solfuro di Carbonio, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di solfuro di carbonio di Impruneta (Firenze).

1469. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la Compagnia Meridionale del Gas, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire presso la propria officina gas di Bari un nuovo impianto per la distillazione continua del carbon fossile.

1470. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione della criolite artificiale, esistente presso lo stabilimento di Porto Marghera, della consociata Società Veneta Fertilizzanti e Prodotti chimici.

INDUSTRIA TESSILE.

1471. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Industria Italiana Canapa Verde, con sede in Rovigo, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la stigliatura della canapa verde sito in Nogara (Verona) con l'aggiunta di nuovi reparti per la filatura e tessitura della canapa.

1472. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale il signor Niero Gilmo di Galliera Veneta (Padova), è autorizzato ad installare in Galliera Veneta n. 16 bacinelle per la filatura del doppio.

1473. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la ditta A. Capponi & Figlio Guglielmo, con sede in Leffe (Bergamo), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Leffe 10 telai meccanici in sostituzione di n. 18 telai a mano e ad impiantare un reparto per tintoria, candeggio e mercerizzazione dei filati di cotone.

1474. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Sussidiaria Applicazioni Rayon, con sede in Cusano Milanino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Cusano Milanino.

1475. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la ditta Leopoldo Haas, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare uno stabilimento in Sala di Calolzio Corte (Bergamo), per la fabbricazione di tele cerate, oleate ed affini.

1476. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Cotonificio Veneziano, con sede in Venezia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Venezia n. 4 rings di complessivi 2130 fusi.

1477. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta E. G. Fratelli Berto, con sede in Bovolenta (Padova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la tessitura meccanica del cotone è accolta limitatamente ai quattro telai a riga con altezza di pettine di cm. 95.

1478. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Sig. Guzzi Pietro, con sede in Castronno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabile di Castronno, 20 telai meccanici, 1 macchina per far rocche, un orditoio, una macchina a fare bobine, non è accolta.

1479. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la Società in Accomandita Semplice Manifattura Maffeis & C., con sede in Gazzaniga (Bergamo), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di filatura del cotone, sito in Costa di Monticelli.

INDUSTRIA ELETTRICA.

1480. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Fabbrica Apparecchiature per Forniture Elettriche (F.A.C.E.), con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare e trasferire i propri impianti per la fabbricazione di apparecchi per le comunicazioni elettriche.

1481. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Alfio Vanelli, con sede in Somma Lombardo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento adibito alla fabbricazione di pile elettriche, non è accolta.

1482. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Brevetti Arturo Perego, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare i propri impianti di costruzioni telefoniche, telegrafiche e radioelettriche.

1483. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la domanda dell'Ing. Enzo Pontremoli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di apparecchi di misura e controllo radioelettrici, non è accolta.

1484. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta S.I.R. Società Italiana Radio Strumenti, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un gabinetto laboratorio per studi e costruzioni di strumenti per misura, confronti e tarature per apparecchi radio, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1485. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la ditta Bianca Ceccarelli, titolare della Cartiera di Sesto Moriano (Lucca), è autorizzata ad installare nella cartiera stessa, sita nella suddetta località, una batteria di essiccatori a vapore per l'asciugamento della carta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1486. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la Cassa di Risparmio di Bologna, è autorizzata a costruire una fabbrica di ghiaccio al servizio del proprio frigorifero esercito dalla S. A. Magazzini Centrali Italiani in Bologna.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1487. — Decreto Ministeriale 20 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Faggiani, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per produrre nella propria officina meccanica parti staccate per mezzi meccanici di trasporto, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO E DEI MATERIALI REFRATTARI.

1488. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della S. A. Cooperativa Vetraria Viglienzoni, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Savona, di una vetreria per la fabbricazione di bottiglie « champenoises » e per damigiane, non è accolta.

1489. — Decreto Ministeriale 8 aprile 1936-XIV, col quale la ditta Ficola Umberto, con sede in Palermo, è autorizzata ad impiantare un laboratorio per la fabbricazione di materiali refrattari.

1490. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la S. A. Vetreria Meccanica Ricciardi & C., con sede in Napoli, è autorizzata a riattivare la propria vetreria sita in Barra (Napoli) e completarla di un impianto per la fabbricazione di lastre di grandi dimensioni.

1491. — Decreto Ministeriale 24 aprile 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Nason Italo, con sede in Murano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione, in Murano, di un forno a fuoco continuo per la produzione di vetri artistici, non è accolta.

(1172)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Varianti al concorso a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto della provincia di Perugia a rettifica del bando di concorso in data 15 marzo 1936-XIV per posti di sanitario condotto vacanti al 30 novembre 1935-XIV, che si chiuderà il 31 maggio 1936, rende noto che i posti di levatrice condotta messi a concorso per questa Provincia sono cinque, anzichè sei, intendendosi esclusa la condotta ostetrica comunale di Massa Martana.

Perugia, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CHIAROMONTE.

(1159)

REGIA PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria generale dei concorsi a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trieste al 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936-XIV;

Visto gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

1. Lovenati dott. Mario fu Giuseppe	con punti	17,396
2. Ulcigrai dott. Bruno di Francesco	» »	14,062
3. Carano dott. Michelangelo fu Gaetano	» »	12,771
4. Grego dott. Ferruccio di Carlo	» »	12,625
5. Dusatti dott. Carlo di Francesco	» »	11,625
6. Marconi dott. Giovanni di Luca	» »	11,562
7. Gran dott. Bruno di Angelo	» »	11,187
8. Donneri dott. Riccardo fu Giovanni	» »	10,583
9. Cante dott. Virgilio di Giovanni	» »	10,083
10. Musini dott. Paolo fu Virgilio	» »	9,312
11. Zuculin dott. Roberto fu Marcellino	» »	8,604
12. Sireci dott. Carmelo di Giuseppe	» »	8,208
13. Ianesch-Gelussi dott. Maria di Leopoldo Ianesch	» »	8,062
14. Ravalico dott. Guido di Giorgio	» »	7,771
15. Peperle dott. Bruno fu Giuseppe	» »	7,625
16. Agostinis dott. Antonio di Ferdinando	» »	6,708
17. Zoppolato dott. Ferruccio di Niceforo	» »	5,792
18. Bega dott. Walter fu Enrico	» »	5,187
19. Martinico dott. Ezio	» »	4,25
20. Zatti dott. Carlo di Antonio	» »	4

Si dispone che la sopra trascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per 8 giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trieste, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TIENGO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto di uguale data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trieste al 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;
Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Rilevato che i candidati Musini dott. Paolo e Ianesch-Gelussi dottoressa Maria, pur essendo classificati rispettivamente al decimo e al tredicesimo posto nella graduatoria, non possono ottenere la dichiarazione di vincitore, perchè tutti i posti ai quali aspirano vanno attribuiti ad altri concorrenti che li precedono;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1935 i seguenti medici che sono designati per la nomina nelle condotte a fianco indicate:
1. Lovenati dott. Mario fu Giuseppe, 1° posto di medico a disposizione presso l'Ufficio d'igiene di Trieste;
2. Ulcigrai dott. Bruno di Francesco, condotta Città vecchia e nuova di Trieste;
3. Carano dott. Michelangelo fu Gaetano, condotta di San Vito di Trieste;
4. Grego dott. Ferruccio di Carlo, 2° posto di medico a disposizione presso l'Ufficio d'igiene di Trieste;
5. Dusatti dott. Carlo di Francesco, condotta di Ronchi dei Legionari;
6. Marconi dott. Giovanni di Luca, condotta di San Canzian d'Isonzo;
7. Gran dott. Bruno di Angelo, condotta di Cologna in Trieste;
8. Donneri dott. Riccardo fu Giovanni, condotta di Barriera in Trieste;
9. Cante dott. Virgilio di Giovanni, condotta di San Giacomo in Trieste;
10. Zuculin dott. Roberto fu Marcellino, 3° posto di medico a disposizione presso l'Ufficio d'igiene di Trieste;
11. Sireci dott. Carmelo di Giuseppe, condotta di Santa Croce di Trieste;
12. Ravalico dott. Guido di Giorgio, condotta di Divaccia San Canziano.

Trieste, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: TIENGO.

(1160)

REGIA PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale dei concorsi a posti di medico condotto.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1935, col quale veniva bandito il concorso ai posti di medico per la condotta rurale *A* di Macerata, per la condotta di levante di Castelraimondo, per la seconda condotta di Mogliano, per la seconda condotta di Montecosaro, per la prima condotta del capoluogo di Potenza Picena, per la seconda condotta con residenza nella frazione di Porto Potenza Picena, per la seconda condotta di Castel S. Pietro di Sanseverino Marche, per la prima condotta di Serravalle di Chienti, per la seconda condotta *C* di passo di Treia, dell'unica condotta di Ussita;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione con punti ridotti a cinquantesimi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1929, n. 1265 e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Ciucci dott. Albino	punti	8.708
2. Cerquetti dott. Aguinaldo	»	7.941
3. De Angelis dott Mario	»	7.812
4. Vissani dott. Giulio	»	7.791
5. Cianficconi dott. Giuseppe	»	6.770
6. Ruggeri dott. Romeo	punti	6.470
7. Fiorentini dott. Pietro	»	6.250
8. Sori dott. David	»	6.041
9. Zambruni dott. Manlio	»	5.937
10. Jadevito dott. Emilio	»	5.833
11. Seri Molini dott. Giacomo	»	5.529
12. Vitali dott. Luigi	»	5.520
13. Cardinali dott. Gino	»	5.458
14. Quinto dott. Carlo	»	5.416
15. Talamonti dott. Luigi	»	5.354
16. Storani dott. Giuseppe	»	5.283
17. Moneta dott. Valerio	»	5.145
18. Ruggeri dott. Giovanni	»	4.645
19. Bradimarte dott. Luigi	»	4.520
20. Cola dott. Pirro	»	4.429
21. Sonaglioni dott. Antonio	»	4.270
22. Marchetti dott. Raffaele	»	4.187
23. Uncini Manganelli dott. Mario	»	4.166
24. Damiani dott. Vincenzo	»	4.166
25. Bianchedi dott. Manlio	»	4.166
26. Brancaleoni dott. Antonio	»	3.958
27. Mariottini dott. Umberto	»	3.854
28. Giorgi dott. Gioacchino	»	3.750
29. Lippera dott. Francesco	»	3.541
30. Baldesi dott. Alberto	»	3.333
31. Mataloni dott. Vittorio	»	3.229
32. Scollo dott. Antonino	»	3.125
33. Cerracchio dott. Mario	»	2.666
34. Virgili dott. Nicola	»	2.500
35. Lucarelli dott. Ansovino	»	2.500
36. Trombettoni dott. Eraldo	»	2.500
37. Simonelli dott. Antonio	»	2.187
38. Guidi dott. Antonio	»	1.666
39. Polverini dott. Alessandro	»	1.375
40. Menicucci dott. Melchiade	»	1.208
41. Serafini dott. Antonio	»	0.958
42. Palmieri dott. Alberto	»	0.687
43. Fresco dott. Giuliano	»	0.416
44. Sestili dott. Aser	»	0.104

Macerata, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: NEOS DINALE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna col quale si è approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per dieci posti di medico condotto nei Comuni della Provincia bandito con decreto prefettizio;
Viste le domande di partecipazione al concorso medesimo prodotte dai candidati classificati nei primi dieci posti della graduatoria anzidetta e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande dagli stessi concorrenti;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:
1° Ciucci dott. Albino, seconda condotta di Potenza Picena (frazione Porto);
2° Cerquetti dott. Aguinaldo, seconda condotta di Mogliano;
3° De Angelis dott. Mario, condotta rurale *A* di Macerata;
4° Vissani dott. Giulio, condotta di Passo di Treia;
5° Cianficconi dott. Giuseppe, condotta di Castel S. Pietro - Sanseverino;
6° Ruggeri dott. Romeo, prima condotta di Potenza Picena;
7° Fiorentini dott. Pietro, condotta di levante di Castelraimondo;
8° Sori dott. David, seconda condotta di Montecosaro;
9° Zambruni dott. Manlio, prima condotta di Serravalle di Chienti;
10° Jadevito dott. Emilio, unica condotta di Ussita.

Macerata, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

Il prefetto: NEOS DINALE.

(1197)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.